



TRIBUNALE DI MASSA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Alla Segreteria del Tribunale

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Massa - Carrara

All'Agenzia del Territorio di Massa-Carrara

A Ediservice Srl

**OGGETTO: pignoramento dei beni della comunione legale dei beni da parte dei
creditori particolari di uno dei coniugi.**

La sezione terza della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6575 del 14.3.2013, è intervenuta *ex professo* a regolare la disciplina cui soggiace il pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi eseguito dal creditore particolare di uno di essi.

La Corte dimostra di aderire all'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente secondo cui la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (tra le ultime: Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (tra le altre: Cass. 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. 12 gennaio 2011, n. 517).

Ricorda la Corte che detta comunione può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale con atti opponibili ai terzi mediante l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio. La quota dunque non è un elemento strutturale della proprietà e nei rapporti coi terzi ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.

Sulla scorta di questi postulati i giudici di legittimità osservano che l'opzione ricostruttiva più coerente con siffatte premesse, e dalle conseguenze meno incongruenti, sia necessariamente quella di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l'intero (e sull'intero bene esso dovrà trasciversi), nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale.

Da tanto consegue, prosegue la sentenza, la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene (e quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento tanto in caso di vendita che di assegnazione), con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali.

In questa procedura esecutiva la soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo del giudizio *in executivis*, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.

La Corte conclude quindi affermando il seguente principio di diritto: *“la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”*.

Alla luce dunque dell'indirizzo espresso dalla pronuncia sopra richiamata, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni riassuntive:

1. Il bene facente parte della comunione legale dei beni dovrà essere pignorato per l'intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge.
2. Il pignoramento deve essere trascritto contro entrambi i coniugi non soltanto perché questa è la soluzione più garantista nei confronti del coniuge non debitore, ma anche perché è la idonea a salvaguardare i risultati finali della vendita.
3. Il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore poiché costui assume la posizione di parte processuale pur non essendo personalmente obbligato.
4. La documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell'art. 567 dovrà riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato.
5. Dovrà essere notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato.
6. Con il decreto di trasferimento dovranno essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato.

7. Il 50% del ricavato dalla vendita dovrà essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque graveranno integralmente sul restante 50%.

8. Per concorrere alla distribuzione del ricavato il coniuge non obbligato non è onerato dalla necessità di spiegare un intervento, trovando applicazione l'art. 510, ultimo comma, cpc.

Disciplina transitoria.

A. Le procedure pendenti alla data odierna in cui è stata pignorata solo la quota del coniuge obbligato saranno dichiarate improcedibili.

B. Nelle procedure in cui è stato pignorato l'intero bene in comunione legale, nelle quali non sia stata ancora disposta la vendita, dovrà essere integrato il pignoramento con relativa trascrizione, integrazione della documentazione ipocatastale e notifica dell'avviso ex art. 498 ai creditori iscritti del coniuge non obbligato.

C. Eventuali giudizi di scioglimento di comunione già introdotti proseguiranno il loro corso.

D. In relazione alle restanti situazioni verrà applicato il principio di conservazione degli atti processuali che hanno raggiunto il loro scopo pratico pur essendo difformi rispetto al modello legale (art. 156 comma 3 c.p.c.) e di sanatoria delle nullità non tempestivamente impugnate con il rimedio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Massa, 20.5.2013

**Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare
Dott. Giampaolo Fabbrizzi**